

Articolo 41

## Impianti di risalita

<sup>1</sup> Agli impianti di risalita e ai lavoratori in essi occupati per l'esercizio e la manutenzione si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 8 capoverso 1, 12 capoverso 2, 13 e 14 capoverso 1.

<sup>2</sup> L'articolo 4 capoverso 1 è applicabile soltanto qualora il lavoro notturno sia necessario per la manutenzione degli impianti.

<sup>3</sup> Sono considerate impianti di risalita le aziende che non sono titolari di una concessione federale e che gestiscono impianti per il trasporto di persone.

### Campo d'applicazione (capoverso 3)

Le disposizioni speciali sono applicabili agli impianti di risalita soggetti alla legge sul lavoro. Le aziende per il trasporto di persone che sono gestite come aziende accessorie di un'altra azienda ferroviaria in concessione (ad es. ferrovie di montagna, funivie) sono, come l'azienda principale, sottoposte alla legge sulla durata del lavoro (LDL) (v. commento all'art. 2 cpv. 1 LL).

### Disposizioni speciali applicabili (capoverso 1)

#### Articolo 4 capoverso 2

Gli impianti di risalita possono, senza autorizzazione ufficiale, ricorrere a pieno titolo al lavoro domenicale per qualsiasi attività. In questo modo, possono svolgere la loro attività senza restrizioni anche la domenica e nei giorni festivi. Secondo la definizione dello spazio giornaliero, serale e notturno, il lavoro non può iniziare prima delle 05.00 e non può terminare dopo le 24.00. Il singolo lavoratore può però essere occupato per al massimo 12 ore e mezzo, che devono essere comprese in uno spazio di 14 ore, incluse le pause e l'eventuale lavoro straordinario.

#### Articolo 8 capoverso 1

Il lavoro straordinario non è autorizzato solo nei giorni feriali (art. 25 cpv. 1 OLL 1), ma anche la domenica e nei giorni festivi legali, che sono parificati alla domenica. Il lavoro straordinario effettuato la domenica deve necessariamente essere compensato mediante un congedo della stessa durata, e ciò entro un periodo di 14 settimane. Un'estensione di questo termine a un anno civile (art. 25 cpv. 2 OLL 1) non è ammessa.

#### Articolo 12 capoverso 2

I lavoratori hanno diritto ad almeno 12 domeniche libere per anno civile. Le domeniche libere che cadono durante le ferie minime legali non possono essere computate alle domeniche libere da accordare. Nelle settimane in cui si lavora la domenica deve essere accordato immediatamente dopo il giorno di riposo un riposo settimanale di 36 ore (per complessive 47 ore).

#### Articolo 13

Il riposo compensativo per il lavoro festivo effettuato non deve necessariamente essere accordato nella settimana che precede o che segue i giorni festivi in cui si è lavorato, ma può anche essere accordato in blocco per un anno civile (art. 20 cpv. 2 LL).

**Articolo 14 capoverso 1**

La semigiornata libera settimanale, che si aggiunge al giorno di riposo settimanale, può essere cumulata per un periodo di otto settimane. Ciò significa che in singole settimane si può lavorare per sei giorni. È tuttavia necessario il consenso del lavoratore secondo l'articolo 21 capoverso 2 LL.

**Manutenzione degli impianti (capoverso 2)****Articolo 4 capoverso 1**

Gli impianti di risalita possono, senza autorizzazione ufficiale, ricorrere a pieno titolo al lavoro notturno, ma soltanto nella misura in cui ciò è necessario alla manutenzione degli impianti. Nella stagione invernale, quest'ultima comprende anche la preparazione delle piste di sci e la produzione di neve artificiale. Altre attività svolte di notte sono soggette all'obbligo di autorizzazione. Le altre disposizioni della legge sul lavoro concernenti il lavoro notturno devono però essere osservate (v. commento dell'art. 4 OLL 2).